

Via Matteo Cimarra, 38  
Tel. 0922 602802 - Agrigento



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AGRIGENTO

NR 2780/08 R.G.  
NR 532/11 CRON.  
NR 648/11 SENT.

Il giudice del lavoro Gaia Muscato ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. <sup>429</sup> 281 <sup>sexies</sup> c.p.c.

*[Handwritten signature]*  
ORIGINALE

nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2780 del ruolo generale dell'anno 2008, promossa da

*[Redacted]*  
(Avv.ti Sabrina Cestari e Daniela Natale)

RICORRENTE

CONTRO  
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS

(Avv. Giantony Ilardo)

RESISTENTE

Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'odierna udienza, da intendersi in questa sede richiamato e trascritto.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.11.2008 *[Redacted]* premesso di avere presentato in data 28.6.2007 domanda per il riconoscimento dell'indennità spettante ai lavoratori affetti da talassemia ai sensi dell'art. 39 l. 448/2001, affermava che l'Inps non gli aveva riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta sul presupposto che essa fosse incompatibile con la pensione di inabilità (pensione di invalidità civile n. *[Redacted]*) di cui egli già godeva. Conveniva quindi in giudizio l'Inps, allegando l'inesistenza di un divieto di cumulo tra le due prestazioni e chiedendo la condanna della resistente al pagamento della suddetta indennità.

Con comparsa del 24.6.2010, l'Inps si costituiva tardivamente in giudizio contestando la ricorrenza dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari e chiedendo il rigetto della domanda.

\*\*\*\*\*

Il ricorso è fondato.

L'art. 39 l. 448/2001 prevede che sia concessa un'indennità annuale (di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) ai lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi/ talasso-drepanocitosi/talassemia intermedia che siano in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, che abbiano compiuto trentacinque anni di età ed abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni.

Nel caso di specie devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti stabiliti dalla norma.

Il requisito sanitario emerge infatti dal certificato medico del 9.6.2007 (doc. 2 parte ricorrente) nel quale risulta essere stata diagnosticata al *[Redacted]* "talassemia intermedia in soggetto ... sottoposto a ripetute emotrasfusioni".

Deve poi rilevarsi che la suddetta patologia è la medesima per la quale risulta riconosciuta dall'istituto resistente al *[Redacted]* la pensione di inabilità, come emerge dalla nota

del 27.2.2008 (doc. 5 produzione ricorrente) in cui si legge "comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 28.6.2007, per il seguente motivo: prestazione incompatibile con la pensione invciv n. 04304140 (100% derivante da talassemia), rimane la possibilità di opzione tra le due prestazioni".

Risulta altresì provato il requisito contributivo, emergendo dall'estratto conto previdenziale (doc. 3 produzione ricorrente) il versamento dei contributi dal 1.3.1996 al 31.12.2006, ossia per dieci anni. Infine non è contestato il requisito dell'età.

Venendo alla questione della incompatibilità della presente indennità con la pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, deve osservarsi che nessuna norma stabilisce il divieto di cumulo cui ha fatto riferimento in sede amministrativa l'Inps (senza tuttavia citare la relativa fonte normativa).

La circolare del 3 luglio 2002 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce invece espressamente la regola del cumulo del suddetto beneficio con qualsiasi prestazione pensionistica (la circolare testualmente recita: "Il beneficio di cui sopra nasce come prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla generalità dei lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti.....) affetti da talassemia major o drepanocitosi così come diagnosticate dai competenti organi medici. A questo fine è consentito il cumulo del suddetto beneficio sia con la retribuzione lavorativa sia con qualsiasi prestazione pensionistica").

In conclusione l'Inps, soggetto tenuto ad erogare il beneficio, deve essere condannato al pagamento della relativa prestazione.

Sulla somma da corrispondere sono dovuti gli interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa fino al saldo.

L'Inps soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali liquidate in dispositivo:

**P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:


condanna l'Inps al pagamento in favore di [redacted] dell'indennità di cui all'art. 39 comma I l. 448/2001 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ossia dal 28.6.2007, oltre accessori secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 421 del 1991 con decorrenza dal 120° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;

condanna l'Inps al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 900,00 oltre all'IVA, CPA e rimborso forfetario al 12,5% come per legge.

Agrigento il 31.3.2011

Il giudice

Giulia Muscato





RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di Agrigento ho notificato la superiore sentenza, munita di formula esecutiva, a:

INPS, in p.na del legale rapp.te pro tempore, in Roma, Via Ciro il Grande (ROMA EUR), tramite il Servizio Postale, mediante spedizione di copia in plico racc. a.r.

461854124872

Agrigento

07 APR. 2011

TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO - 0/1  
(Dott.ssa Rosa Manganaro)

INPS, in p.na del legale rapp.te pro tempore, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Giantony Ilardo, in Agrigento, Via Unità d'Italia n. 98, mediante consegna di copia a mani

A mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti Sig. *Giuseppe Jurelino*

AGRIGENTO - 6 APR. 2011

Ho dato corso.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO - 0/1  
(Dott.ssa Rosa Manganaro)